



www.fastferrovie.it

Segreteria Nazionale

Pensione complementare ... per fare chiarezza!

Sul riconoscimento del diritto alla Pensione Complementare, relativo alla applicazione degli **accordi sindacali, che interessavano tutti i ferrovieri, del 6 novembre 1991, dell'8 novembre 1991, del 3 marzo 1992 e successivi** firmati anche dallo **SMA-CONfsal oggi FASTferrovie**, stanno circolando documentazioni e richieste di regolarizzazione di ogni genere, rispetto alle quali è necessario fare un minimo di chiarezza, per evitare che l'apertura e l'instaurazione di nuovi ricorsi seriali, **senza le indispensabili cautele e gradualità**, portino all'indesiderato risultato, ovviamente negli anni a venire, **di nuove condanne alle spese legali per i ferrovieri che rivendicano in sede legale il loro diritto**.

Tali affermazioni è bene precisarlo, **per evitare inutili e stupide strumentalizzazioni**, sono finalizzate non a scoraggiare il legittimo uso del ricorso legale, bensì ad utilizzarlo **con ponderatezza e prudenza**, atteso l'atteggiamento di diniego spesso assunto dagli organi giudiziari rispetto alle istanze presentate dai lavoratori. Parlano per noi le numerose esperienze negative del recente passato.

Basta fare mente locale alla “vertenza legale sulla rivalutazione del lavoro straordinario”, alla richiesta del computo del “60% dell'IIS sul TFR/Buonuscita” comunemente conosciuta come “del 12%”, alla richiesta del premio di fine esercizio “nel computo del TFR/Buonuscita”, alle famose quote Opafs ecc. ecc. Vertenze legali sulle quali, come tutti sanno, si era determinata nel tempo una certa giurisprudenza a favore dei ricorrenti tale da non faceva presagire che alla fine il risultato finale sarebbe stato purtroppo inverso, tanto da determinare **la rifusione di spese legali rilevanti a carico dei Ferrovieri che ovviamente erano e sono i titolari, nel bene e nel male, delle vertenze legali**.

Le numerose esperienze negative fatte ci devono adesso servire **per muoverci con senno e cautela** in questa rivendicazione legale sulla pensione complementare, prevista sugli accordi surrichiamati, che come è noto coinvolge tutti i Ferrovieri per cifre diverse, a partire dalle £. 220.000 per il P.d.M..

Una prima considerazione d'obbligo che deve essere fatta nello specifico è che allo stato dell'arte, per quanto sta nelle nostre conoscenze, **su cinque sentenze di Cassazione tre accolgono le tesi della Società F.S. e due dei lavoratori**. Queste ultime, sempre alla luce delle notizie che circolano, interessano Ferrovieri posti in quiescenza negli anni 1993/1994, **quindi successivamente agli accordi di cui trattasi e antecedenti a quello sull'EDR dell'1/12/1995** con il quale si resero

pensionabili una quota delle competenze accessorie per cifre vicine a quelle determinate con gli accordi “sulla pensione complementare del 6 novembre 1991 e successivi”.

Considerato anche che, presso alcune Corti di Appello e Tribunali le istanze vengono respinte anche con condanne alle spese a carico dei ricorrenti, **per esempio presso la Corte di Appello di Napoli l'atteggiamento dei magistrati su questa istanza è di netta chiusura**, il nostro consiglio è di procedere per la strada che abbiamo già indicato in passato: **la presentazione del ricorso amministrativo o l'espletamento del tentativo di conciliazione presso gli Uffici del lavoro competenti per territorio** nei confronti dell'INPS ed ovviamente della Azienda F.S. che ha curato la pratica di messa in quiescenza.

Alla luce di quanto esposto ci risulta francamente poco comprensibile l'invito fatto ai ferrovieri in servizio di interrompere i termini di prescrizione per poi presentare ricorso legale in quanto manca la motivazione oggettiva per avanzare qualsiasi richiesta sia in sede legale che non.

Non si può a termine di logica proporre ricorso per far correggere un istituto retributivo differito qual è appunto la “pensione”, che in quanto tale compete solo dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, durante il quale come è ben noto si usufruisce della retribuzione ordinaria.

La metodologia corretta rimane una sola quindi, che è quella indicata da noi ed eventualmente da altri che come noi si pongano, oltre alla rivendicazione del diritto, anche l'obiettivo di evitare rischi inutili di condanna alle spese anche per i Ferrovieri messi in quiescenza a partire dal 1° giugno 1992 a seguire.

Pertanto pur ritenendo che la condizione processuale sia diversa, **tra i ferrovieri in quiescenza prima dell'accordo dell'EDR del 1° dicembre 1995, rispetto a quelli pensionatisi successivamente** è opportuno che, tutti coloro che hanno risolto il rapporto di lavoro con le Società del Gruppo F.S. dopo il 1° giugno 1992, **fermo restando le necessarie verifiche sui termini di prescrizione del diritto**, presentino ricorso amministrativo o istanza all'ULPMO di competenza, in attesa che si consolidi positivamente la giurisprudenza sui ricorsi già in essere o si determini un pronunciamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Il modulo per il ricorso amministrativo si può ritirare presso le sedi territoriali della FASTferrovie e/o FASTpensionati.

IL Segretario Nazionale FASTferrovie
Pietro SERBASSI

IL Segretario Nazionale FASTpensionati
Agostino APADULA

Roma, Novembre 2005